

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2000****relativa al rifiuto di immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2000) 77]***(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)**

(2000/196/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta presentata dal professor J. Geuns del laboratorio di fisiologia vegetale dell'Università cattolica di Lovanio (KUL) alle competenti autorità belghe il 5 novembre 1997, al fine dell'immissione sul mercato della «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» come nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare,

visto il primo rapporto di valutazione elaborato dalle competenti autorità belghe, trasmesso dalla Commissione agli Stati membri il 18 agosto 1998,

considerando quanto segue:

- (1) Il primo rapporto di valutazione elaborato dalle competenti autorità belghe è giunto alla conclusione che, sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto non dovrebbe ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato.
- (2) In risposta al primo rapporto, il richiedente ha fornito una documentazione supplementare alla Commissione la quale ha trasmesso la stessa agli Stati membri e al comitato scientifico dell'alimentazione.
- (3) A norma dell'articolo 7 del regolamento, è stato realizzato un rapporto di valutazione supplementare e il 17 giugno 1999 il comitato scientifico dell'alimentazione ha adottato un parere che conferma sostanzialmente il primo rapporto di valutazione.
- (4) La Stevia rebaudiana Bertoni, piante e foglie essiccate, è un nuovo prodotto alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97. Non essendo stato dimostrato che soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, il prodotto non può essere immesso sul mercato della Comunità.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La «Stevia rebaudiana Bertoni: piante e foglie essiccate» non può essere immessa sul mercato comunitario come nuovo prodotto o ingrediente alimentare.

Articolo 2

Il professor J. Geuns, Laboratorio di fisiologia vegetale dell'università KUL, Kardinal Mercierlaan 92, 3001 Heverlee, Belgio, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.